

*Regolamento  
per l'esecuzione  
dei lavori in economia,  
in applicazione  
del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554*

---

*approvato con deliberazione consiliare n. 8 in data 02.03.2004*

---

<b>Indice</b>	<b>pag.</b>
Art. 1 Scopo e contenuto del Regolamento.....	pag. 3

Art.2	Lavori eseguibili in economia.....	pag. 3
Art. 3	Sistemi di esecuzione.....	pag. 4
Art. 4	Limiti di spesa.....	pag. 4
Art. 5	Responsabile del procedimento.....	pag. 5
Art. 6	Amministrazione diretta.....	pag. 5
Art. 7	Cottimo fiduciario.....	pag. 5
Art. 8	Modalità di affidamento per cottimo fiduciario.....	pag. 5
Art. 9	Programmazione degli interventi.....	pag. 6
Art. 10	Documentazione di progetto e autorizzazione.....	pag. 6
Art. 11	Modalità di affidamento dei lavori a cottimo.....	pag. 7
Art. 12	Lavori d'urgenza.....	pag. 8
Art. 13	Lavori di somma urgenza.....	pag. 8
Art. 14	Il contratto.....	pag. 9
Art. 15	L'esecuzione dei lavori.....	pag. 9
Art. 16	Liquidazione dei lavori.....	pag. 9
Art. 17	Norme finali .....	pag. 10
Art. 18	Entrata in vigore.....	pag. 10

### **Art. 1 - Scopo e contenuto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori in economia da parte dell'Ente, in applicazione delle

norme contenute nell'articolo 24 - comma 6, Legge 11/2/1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, del suo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 21/12/1999, n. 554, nonché di tutte le altre disposizioni vigenti in materia.

2. In particolare, il Regolamento disciplina le modalità di esecuzione per interventi programmati ai sensi dell'articolo 88 - commi 3 e 4, del D.P.R. 554/1999 nonché gli interventi previsti, finanziati ed eseguibili fra le somme a disposizione dei quadri economici per l'esecuzione di opere pubbliche in genere ai sensi dell'articolo 145 - comma 1 dello stesso D.P.R. 554/1999. Il Regolamento opera altresì per l'esecuzione di esigenze impreviste nell'ambito di accantonamenti per opere in economia, non dovute a errori o omissioni progettuali, ai sensi dell'articolo 145 - comma 2 del D.P.R. 554/1999.

3. Costituiscono presupposti al presente regolamento:

a) la manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure di gara ad evidenza pubblica;

b) i casi previsti dall'art. 41 del Regio decreto 827 del 23.05.1924 ovvero:

- quando gl'incanti o le citazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte;

- quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale

da non consentire l'indugio degli incanti o della citazione;

## **Art.2 Lavori eseguibili in economia**

1. Ai sensi dell'articolo 88 del D.P.R. n. 554/1999 e nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, possono effettuarsi in economia le spese relative all'ambito delle seguenti categorie generali di opere e lavori:

a. manutenzione e riparazione di opere ed impianti quando l'urgenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e procedure di cui agli artt. 19 e 20 della Legge n.109/94 e s.m.i.

b. manutenzione (ordinaria e straordinaria) di opere ed impianti di importo non superiore a 50.000 Euro concernenti:

b1) strade (bitumazione, depolverizzazione, allargamento ecc.), piazze, marciapiedi, parcheggi e viabilità in genere;

b2) opere di presidio e difesa;

b3) fossi, canali, alvei e relativi manufatti;

b4) manutenzione verde pubblico ed essenze arboree;

b5) rete dell'acquedotto, dell'energia, delle fognature e relativi impianti

- b6) sicurezza stradale, segnaletica orizzontale e verticale;
- b7) fabbricati ed altri immobili comunali, relative pertinenze, accessori, impianti ed infissi
- b8) riparazioni e manutenzioni delle opere di urbanizzazione primaria in genere;
- b9) demolizione di fabbricati fatiscenti e sgombero dei materiali
- b10) sgombero della neve dalle strade;
- b11) lavori cimiteriali
- c. ogni intervento di protezione e sicurezza non programmabile, anche a seguito di richiesta degli organi preposti (A.S.L., VV.FF. ecc.);
- d. i lavori di ogni specie da eseguirsi dopo l'infruttuoso esperimento di procedure di gara;
- e. lavori necessari per la compilazione di progetti relativi ad interventi imprevisti ed imprevedibili(rilievi, indagini, ecc.)
- f. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione di contratti o in danno dell'appaltatore inadempiente, qualora vi sia necessità ed urgenza di completare i lavori
- g. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori a leggi, regolamenti e ordinanze

2. L'Ente ha la facoltà di effettuare spese in economia per l'esecuzione di lavori, e provviste non espressamente previsti nel precedente comma, purché ne dimostri la convenienza e l'esecuzione in economia.

### **Art.3 Sistemi di esecuzione**

1. Tutti i lavori di cui all'art.2 possono essere eseguiti:
  - a. in amministrazione diretta;
  - b. per cottimo fiduciario
  - c. con sistema misto (in parte cottimo e in parte amministrazione diretta)

### **Art. 4 - Limiti di spesa**

1. Ai sensi dell'art. 143 del D.p.r. n.554/99, sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori che l'Amministrazione comunale può effettuare con proprio personale, impiegando mezzi o materiali propri oppure noleggiati o acquistati appositamente. I lavori anzidetti non possono comportare spese complessivamente superiori a 30.000 Euro, al netto di oneri fiscali, per singolo intervento.

2. Ai sensi dell'articolo 88 del DPR 554/99, il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante,. I lavori anzidetti non possono comportare spese superiori complessivamente ai Euro 150.000 (diconsi Euro centocinquantamila).

3. Nei predetti importi massimi e, conseguentemente, nelle stime di perizia o del progetto, sono sempre incluse le spese per l'attuazione della sicurezza; sono invece escluse le somme a disposizione per l'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) e per incentivi e spese di progettazione ai sensi dell'articolo 18 della Legge 109/1994.

#### **Art. 5 - Responsabile del procedimento**

Nelle procedure relative all'esecuzione delle spese in economia, il Responsabile del Servizio assume le funzioni di Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 6 della Legge 7/8/1990, n. 241. Egli può comunque affidare la responsabilità del procedimento ad altro funzionario munito della necessaria competenza tecnica.

#### **Art. 6 - Amministrazione diretta**

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta le spese per lavori per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore.

2. I lavori sono eseguiti con il personale nelle disponibilità dell'Ente impiegando mezzi di proprietà o in uso all'Ente e materiali allo scopo acquistati.

3. I lavori anzidetti **non possono comportare spese complessivamente superiori a 30.000 Euro**, al netto di oneri fiscali, per singolo intervento.

#### **Art. 7 - Cottimo fiduciario**

1. Sono eseguiti con il sistema del cottimo le spese di lavori per la cui esecuzione si rende necessario ovvero opportuno l'affidamento a persone o imprese che assumono il lavoro con l'obbligo di provvedere con i propri mezzi all'esecuzione totale o parziale, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente Regolamento.

2. Con il sistema del cottimo il funzionario responsabile stabilisce pertanto un rapporto con persone o imprese che siano in grado di portare a termine un lavoro nelle forme, nei modi e nei termini ritenuti più convenienti per l'Ente.

#### **Art. 8 - Modalità di affidamento per cottimo fiduciario**

1. Qualora non sia possibile, anche per ragioni di opportunità, ricorrere all'esecuzione di lavori per amministrazione diretta, i lavori possono essere eseguiti mediante cottimo, con affidamento ad imprese fornite dei requisiti di legge.
2. il cottimo non è previsto per gli appalti a rilevanza comunitaria.
3. Le particolari tipologie richiamate dall'art.88 del D.P.R. 554/99 , nell'ambito delle quali è possibile l'affidamento mediante cottimo fiduciario **fino a 150.000 Euro** debbono rientrare nelle casistiche di cui alle lettere a), c), d) e) f) ,g) dell'art.1 del medesimo articolo.
4. I lavori affidati mediante cottimo , fatto salvo il limite di cui all'art.2, lettera b)), **non**

**possono superare l'importo complessivo di 150.000 Euro per singolo intervento, al netto di oneri fiscali**

5. Fino alla concorrenza di **20.000 Euro** al netto degli oneri fiscali, gli interventi possono essere affidati direttamente ad **un'unica ditta di fiducia**
6. Gli interventi di importo pari o superiore a 20.000 euro e fino a 150.000 Euro, con un massimo di 50.000 Euro per gli interventi di cui al comma 2, lettera b), dell'art.2 del presente regolamento (manutenzione ordinaria e straordinaria), sono affidati mediante gara informale, preceduta da indagine di mercato, **tra almeno cinque imprese.**
7. L'unità organizzativa responsabile del procedimento di affidamento è il Settore a cui fa capo il Servizio che gestisce l'utilizzo del bene interessato dall'intervento.
8. Gli affidamenti tramite il cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo pretorio comunale dei nominativi degli affidatari, da attuarsi mediante la pubblicazione della determina di affidamento.

#### **Art. 9 Programmazione degli interventi**

Ai sensi dell'art. 88, 3° comma, del D.P.R. n°554/99, il programma annuale dei lavori è corredato

dall'elenco dei lavori da eseguire in economia diretta e/o cottimo, per i limiti di importo previsto dalla legge;

#### **Art. 10 Documentazione di progetto e autorizzazione**

1. Per i lavori affidati per cottimo, ed entro il limite di 20.000 EURO, di norma (salvo procedure di urgenza e somma urgenza) occorre redigere apposito foglio patti e condizioni indicante: la tipologia dei lavori con le relative modalità, tempi di esecuzione, penali, eventuali allegati grafici, elenco prezzi da autorizzarsi mediante deliberazione di Giunta comunale.
2. I lavori affidati per cottimi, (salvo procedure di urgenza e somma urgenza) superiori a 20.000 e fino 150.000 EURO, saranno autorizzati dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione che ne approva, altresì, la seguente documentazione: capitolato speciale d'appalto, computo metrico, eventuali elaborati grafici;
3. Nel caso di affidamento dei lavori per importi inferiori a 8.000,00 può essere richiesto solamente apposito preventivo della ditta, cui verrà inviata la conferma d'ordine ad esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento. Il preventivo dovrà comunque contenere tutte le informazioni necessarie a

garantire il rapporto e l'esecuzione dei lavori.

#### **Art. 11 - Modalità di affidamento dei lavori a cottimo**

1. Per gli importi superiori ad € 20.000 la procedura per l'affidamento dei lavori a cottimo sarà avviata con determinazione del Responsabile del Settore, che assumerà valore di determinazione a contrattare, contenente l'impegno di spesa presunto ed il relativo visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
2. L'atto di cottimo e la eventuale richiesta di offerta, nel caso di gara informale, dovranno indicare:
  - a. l'elenco e/o descrizione dei lavori e delle somministrazioni;
  - b. i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni da liquidare a misura nonché l'importo di quelli a corpo;
  - c. le condizioni e modalità di esecuzione dei lavori;
  - d. il termine di inizio e di ultimazione dei lavori;
  - e. le modalità di pagamento;
  - f. le penalità in caso di ritardo;
  - g. il diritto dell'Amministrazione appaltante di risolvere in danno il contratto o l'atto equivalente, mediante semplice denuncia, per inadempimento dell'affidatario delle proprie obbligazioni ovvero delle normative e regolamentari anche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; la risoluzione è

dichiarata dal responsabile del procedimento previa ingiunzione del direttore dei lavori.

- h. Le eventuali condizioni a cui è subordinato l'affidamento dei lavori e/o la sottoscrizione del contratto
- i. Il richiamo al presente regolamento.

Le voci sopra elencate potranno essere raggruppate in apposito Foglio Patti e Condizioni o capitolato che costituirà parte integrante e sostanziale dell'atto di cottimo.

1. Nel caso di gara informale, la richiesta d'offerta dovrà indicare altresì il termine e le modalità previste per la presentazione nonché la documentazione a corredo dell'offerta medesima.
2. La scelta dell'offerta sarà effettuata da una commissione di gara composta dal responsabile dei servizi e da 2 componenti.
3. Verrà redatto verbale delle procedure seguite e delle risultanze emerse.
4. Il responsabile del Settore con apposita determinazione approva le risultanze di gara e aggiudica i lavori.
5. Per i casi di affidamento diretto la determinazione di cui al comma 1 costituirà l'atto di affidamento dei lavori.

#### **Art. 12 - Lavori d'urgenza**

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata

- dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato, i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico all'uopo incaricato ed è trasmesso, con una perizia estimativa, alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
  3. Qualora il tecnico preposto alla conduzione dei lavori coincida col responsabile del procedimento le motivazioni di cui al comma 1 e la perizia estimativa dovranno essere contenute nella determina con cui si impegna la somma presunta necessaria alla esecuzione dei lavori.

#### **Art.13 Lavori di somma urgenza**

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto (tecnico o responsabile del procedimento) che si reca per primo sul luogo, contestualmente alla redazione del verbale di cui all'art.9, contatta il Responsabile del Settore per l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 150.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori in somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile di settore o da altro tecnico presente nel caso di assenza o impedimento.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario dei lavori; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo di cui all'art. 136 comma 5 del D.P.R. 554/99 che stabilisce che se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.
4. Il Responsabile di servizio o del procedimento o il tecnico incaricato compila, entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette a Responsabile del Settore Finanziario che provvede alla copertura delle spese.
5. Qualora un'opera o lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante,

si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o lavori realizzati.

6. Qualora il tecnico preposto alla conduzione dei lavori coincida con il responsabile del settore, le motivazioni previste ai commi precedenti e la perizia estimativa dovranno essere contenute nella determina di impegno necessario alla esecuzione dei lavori.

#### **Art.14 Il contratto**

1. Il contratto relativo ai lavori da eseguirsi mediante cottimo dovrà indicare quanto previsto al comma 2 dell'art. 11 e potrà essere redatto nella forma di :
  - a. corrispondenza commerciale, mediante lettera di adesione all'offerta della ditta affidataria contenente inoltre le eventuali prescrizioni e/o condizioni che a loro volta dovranno essere controfirmate dalla ditta stessa per accettazione;
  - b. atto pubblico amministrativo (soggetto obbligatoriamente a registrazione fiscale). L'atto pubblico è obbligatorio nel caso l'importo contrattuale sia superiore a **10.329,14 euro al lordo dell'imposta sul valore aggiunto**.
2. nelle more della stipula degli atti di cui al precedente punto b), in caso d'urgenza e dopo la determina di aggiudicazione, il responsabile potrà disporre l'immediato inizio dei lavori

#### **Art.15 L'esecuzione dei lavori**

1. I lavori in economia, da eseguirsi sia in amministrazione diretta che a mezzo cottimo, sono svolti sotto la direzione e/o controllo degli uffici del comune.
2. Il responsabile del procedimento, qualora ravvisasse fatti o elementi che possano configurare sostanziali violazioni del rapporto contrattuale, informerà il responsabile del settore (qualora non coincida col responsabile del procedimento) proponendo l'adozione di opportuni provvedimenti.

#### **Art.16 Liquidazione dei lavori**

1. di norma la liquidazione è effettuata alla fine dei lavori con le modalità previste dal regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999 n.554, salvo che il contratto non disponga diversamente. Contestualmente alla liquidazione finale saranno svincolate o restituite le cauzioni presentate dall'impresa.
2. I lavori di manutenzione spicciola o interventi di irrilevante complessità potranno essere liquidati sulla scorta delle fatture vistate dal responsabile del procedimento attestante la regolare esecuzione e la congruità dei prezzi; le fatture dovranno essere corredate della lista delle somministrazioni e dei cottimi prestati.

#### **Art.17 Norme finali**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti o incompatibili con quelle del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi e i regolamenti vigenti in materia , con particolare riguardo alla Legge 11.02.1994 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al D.P.R. 21.12.1999 n.554 ed al D.M. 10.04.2000 n.145.

#### **Art.18 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello ultimo della pubblicazione all'albo del Comune. Dalla stessa data cessano di avere effetto tutte le norme con esso incompatibili